



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Delle Commende, & Amministrazioni. Tit. 14.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELLE COMMENDE,
ET AMMINISTRATIONI,
TITOLO DECIMOQVARTO.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

- 1 **S**TAVIMO, che le Commende, e beni dell'Ordine nostro, siano commessi per essere retti, e gouernati, à quei Fratelli, che faranno da bene, Antiani, e benemeriti. Le Commende si debbono conferir à Religiosi benemeriti, & Antiani. Così nello stat. 4. di questo Titolo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 2 **V**ietamo, che niun Fratello possi insieme tenere due Priorati, o Bagliaggi; mà ne habbi solamente vno, al cui gouerno sia vigilante, & attenda.

FR. DEODATO DI GOZONE.

- 3 **N**on è lecito al Priore, o Castellano d'Emposta, d'hauere alcuna Commenda, casa, o Membro in altro Priorato, se non con consentimento del Maestro, e del Conuento; Percioche debbe ogn'vno esser contento de' suoi confini; ne conuiene impedire le promotioni altrui.

Quali Commende possono ritenere coloro, che sono promossi a Priorati.

FR. IACOMO DI MILLY.

- 4 **I** Bagliui, o vero Commendatori, che rettamente, e canonicamente vengono ad essere promossi alla Dignità Priorale,

Y le,

le sono tenuti di lasciare tutte le Cómende, che prima teneuano. Possano nondimeno ritenersi le Camere Magistrali, che gli sono state eoncedute, e quelle Commende, ch'egli no haueráno recuperate dalle mani di Secolari; E quelle parimente, c'haueranno conseguite per titolo di priuatione d'alcuno.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

5 **E** Vietato a' Priori, di permutare in qual si voglia modo le Camere Priorali; Mà debbono ritenere quelle istesse, che nel Priorato haueranno trouate.

Chi hauerà Figliuoli, non possa conseguire beni dell'Ordine nostro.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

6 **C** Li è stato determinato, che'l Fratello, il quale prima, ch'entrasse nell'Ordine nostro, habbia hauuta Moglie, e di lei habbia generati Figliuoli, i quali dopo, ch'egli hauerà fatta professione, & al tempo della promozione siano ancora viui, nõ possi in modo alcuno ottenere, & hauerne l'amministrazione de' Priorati, della Castellania d'Emposta, e pelle Bagliue, o siano Commende.

In qual tempo possino i Fratelli conseguire le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 **E** stato ordinato, che niun Fratello dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, possa hauere, o conseguire Commenda di gratia, o di cambimento, se dopo hauer preso l'habito dell'Ordine nostro, e fatta la professione, non hauerà fatti cinque anni di residenza continoua, o per interualli nel nostro Conuento; ne possa hauere pensione, o Mébro, se non ne hauerà fatti tre, e pagato il diritto del passaggio: Aggiungendo, che niuno de' nostri Fratelli, possa in modo alcuno ottener Commenda di cambimento, di gratia, o di miglioramento, se non sarà presente in Conuento, ouero habbia l'Antianità, o sia aspettatiua.

Costi abbasso nello stat. 28. di questo Titolo, e nel 15. del commun Tesoro.

Delle

*Delle Carauane, o siano armamenti, che sono necessarij
per conseguire Commende.*

FR. GIO. VALLETTA.

8 **P** Erche importa principalmente alla Republica, che niuno cōseguisca premij da lei, che per seruigij non gli habbia prima legitimamente meritati; statuimo, che niuno de' Fratelli Cauallieri, e Seruēti d' arme possa conseguire Commēda di cabimento, o di gratia, che prima non habbia fatte per se, o per mezo d'altri, tre Carauane compiute, o siano armamenti, nelle Galere della nostra Religione; Eccetto i Fratelli Cauallieri, delle Venerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna; e quelli, che sono adoperati, e ritenuti ne seruigij dell'Ordine, o del Maestro.

FR. PIETRO DI MONTE.

9 **P** Vrche ne' detti seruigij, ogni anno continuo, e compiuto, e non altrimenti, s'intendi, e si conti per vna Carauana; Eccettuati i Paggi, che seruono al Maestro, i quali sono tenuti d'adempire à tempo loro, le dette tre Carauane: Ordinando, che niuno sia ammesso à fare le dette Carauane, se non sarà arriuato al decimo ottauo anno della sua età.

Che i Riceuitori ne' Priorati, godino dell'Antianità.

FR. BATTISTA ORSINO.

10 **I** Riceuitori del nostro commun Tesoro, che sono ne' Priorati, e Castellania d'Emposta, assenti dal Conuento nostro, s'intendino hauere l'Antianità, in virtù della quale, possino ottenere Commende di cabimento, di miglioramēto, di gratia del Maestro, o d'altri. Non potranno però conseguire in modo alcuno quelle Commende, l'amministrazione delle quali sarà stata leuata à gli altri Fratelli, per non hauer pagati i diritti del nostro commun Tesoro; E questo per euitare l'inganno, e la fraude.

Di simile prerogatiua, godono anco i Procuratori del Tesoro ne' Priorati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 **Q** Velli, che sono assenti per cagione della Republica, e per negotij dell'Ordine nostro sono mādati fuori, du-

rando la commissiõne, o legatione loro, godono l'Antianità, come se fossero presenti in Conuento.

Il Fratello, che sarà preso da gli Infedeli, ritornando in Conuento, goda l'Antianità per il tempo, che sarà stato ritenuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 12 **S**Tatuimo, che s'alcun Fratello, partendosi dalle parti d'Occidente, con animo, & intentione di venirsene in Conuento, sarà preso nel camino da gli Infedeli, s'intenda essere residente in Conuento, per tutto il tempo della sua cattività. Similmente il Commendatore, partendosi dal Conuento, con licenza del Maestro, con animo, & intentione anch'egli di trasferirsi alla sua Commenda, e di far residenza in quella, se sarà preso da gli Infedeli, s'intenda essere residente nella sua Commenda, per tutto il tempo, che da quelli sarà ritenuto.

Dell'ottenere le Bolle confermatorie, dopo hauer conseguite le Commende, per vigore dell'Antianità.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

- 13 **O**Rdiniamo, che i Fratelli, i quali haueranno conseguiti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, o Commende, per vigore di qual si voglia Antianità, o vero aspettatiua, debbino frà termine d'un anno, dal giorno dell'esegutione di tale Antianità, ottenere dal Maestro, e dal Consiglio, le Bolle di confirmatione.

In qual tempo possino i Fratelli migliorare le Commende.

- 14 **I**Fratelli, che faranno stati vna volta proueduti d'alcuna Commenda, non si possino migliorare d'un'altra, se prima non haueran fatta personalmente residenza nella Commenda cinque anni, oltre il mortorio, e l'annata, che chiamiamo il vacante.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

- 15 **I**Priori, i Bagliui, & i Commendatori, mentre faranno residenza in Conuento, o da quello si partiranno, fin ch'arrivaranno

varanno a' Bagliaggi, Priorati, e Commende, o vero da esse si partiranno per venire in Conuento, s'intenda, e' habbino fatta residenza in quelli.

(che i Fratelli sono obligati à migliorare le Commende.

FR. PIETRO D'AVBYSSONE.

16 **N** iun Fratello dell'Ordine nostro, c'habbia Commende di gratia, o di cabimento, possa cabirsi, o migliorarsi, od hauer Priorato, o Bagliaggio, se prima autenticamente non hauerà mostrato, d'hauer migliorate le Commende, che possiede, con qual si voglia Titolo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

17 **L** medesimo intendiamo ne' Membri, o chi possiede Membri. Percioche vogliamo, che sotto la medesima pena, siano tenuti di migliorargli.

Del miglioramento, che debbono fare i Bagliui Capitolari.

FR. PIETRO D'AVBYSSONE.

18 **I** Bagliui Capitolari, c'hanno la pacifica possessione de' Bagliaggi loro Capitolari, sono tenuti di migliorargli. Perciò statuimo, che niun Bagliuo Capitolare, che possedga Bagliaggio pacificamente, possa conseguire Priorato, o Bagliaggio Conuentuale, se non mostrerà, e prouerà autenticamente d'hauer migliorato il Bagliaggio Capitolare, che possiede.

Del miglioramento delle Camere Magistrali, e Priorali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLÉ.

19 **I** Fratelli dell'Ordine nostro, a' quali il Maestro hauerà allogate, o commesse le sue Camere Magistrali, non potranno conseguire Commende di cabimento, o di miglioramento, o Dignità, se non haueranno migliorate le dette Camere Magistrali; Ne i Priori potranno conseguire la Commenda spettante alla preminenza loro (eccettuata la quinta Camera) se non haueranno fatti i miglioramenti nelle loro quattro Camere Priorali. A niuno però possa essere opposto

di

di non hauer fatti i miglioramenti, se non dopo cinque anni, dal giorno, c'hauera cominciato à godere i frutti, così nelle Commende, e ne' Bagliaggi, come ne' Membri. Però nelle Camere magistrali, dopo il medesimo tempo, passate le due annate, che s'appartengono al Maestro.

Del miglioramento, che debbono fare i Frati Cappellani, & i Seruenti d'arme.

FR. GIO. LEVEQVE DELLA CASSIERA.

20 **P** Erche alcuni Frati Cappellani, e Seruenti d'arme, dopo, c'hanno conseguita vna volta le Commende di cabiméto, molte volte non si curano di fare in quelle i miglioraméti; statuiamo, che i Frati Cappellani, e Seruenti d'arme, fra due anni; passato il quinquennio, da che cominciarono à tirare i frutti, siano tenuti di fare i miglioramenti nelle Commende da loro possedute, secondo la forma de gli Statuti, e quelli mandare in Conuento. Altrimenti passato detto termine, siano priuati de' frutti d'vn'anno, da essere applicati al comun Tesoro.

De' Libelli Censuali.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

21 **D** Eterminiamo, che niuni miglioramenti per l'auuenire siano approuati per validi, se prima i Commissarij deputati per riconoscere tali miglioraméti, con giuramento registrato ne gli atti, nõ faranno fede d'hauer veduti interamente, e diligentemente, fatti, secõdo l'vso del paese, doue si fanno i libelli censuali, i quali alcuni chiamano i Papiéri della terra, altri le riconoscenze, & alcuni Cabrei, o vero Apedamenti, tanto delle Commende, quanto de' Bagliaggi, e delle Camere priorali, e de' Membri dependenti da quelle.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

22 **E** T ancora delle Camere magistrali.

Moderatione del precedente Statuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 **I** Quali libelli censuali, si debbono rinouare ogni venticinque anni. Mà se per alcun caso occorrerà, che i Priori,

il

il Castellano d'Emposta, & i Commendatori, per qualche legitima cagione, non gli habbino potuti fare, come farebbe, se'l fargli tornasse in danno delle Commende, o de' Priorati, se ciò haueranno fatto costare autenticamēte ne gli atti de' loro miglioramenti, all'hora sarà in arbitrio del Maestro, e del Consiglio di prouedere sopra ciò, come parerà loro essere d'equità.

Delle Commende, che'l Maestro può conferire, di gratia.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 24 **I**L Maestro può ogni cinque anni conferire vna sola Commenda di gratia; quella, ch'egli vorrà accettare, la cui amministrazione sia vacata in Conuento, o fuori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, a' Fratelli residenti in Conuento: Aggiungendo, che se non hauerà conferita la Commenda nel primò quinquennio, possa nel secondo conferirne due; in modo, ch'ogni dieci anni, possa dare due Commende solamente nel predetto modo, in ciascuno Priorato.

Del medesimo.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

- 25 **S**Tatuimo, ch'ogni volta, che vacarà l'amministrazione d'alcuna Commenda à dispositione del Maestro, secondo la forma dello Statuto delle gratie magistrali, il Maestro, che farà in quel tempo, possa dare la detta Commenda à qualche Commendatore, il quale lasci (se così piacerà al Maestro) vna delle Commende, che possedeua; & in luogo di quella, ch'egli hauerà lasciata, terrà quella, che gli concederà il Maestro, sotto quel medesimo titolo, ch'egli teneua prima quella, che lasciò; & il Maestro possa dare di gratia ad alcun'altro la Commenda lasciata, secondo la forma dello Statuto, ch'ordina, e dispone le gratie magistrali.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 26 **I**L quale Maestro, dal giorno, c'hauerà certo auuiso della vacanza d'alcuna Commenda appartenente alla sua gratia magistrale, sia tenuto frà venti giorni à dichiararsi, se la vorrà

vorrà dare, o nò; & hauendola accettata, debba frà dieci altri giorni significare à chi vorrà dare, & hauerà conceduta la detta Commenda, così ritenuta: Dichiarando douersi intendere il medesimo de' Membri, e pensioni dipendenti dalle dette Commende.

Delle gratie Priorali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 **C**Li è consueto, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, ogni cinque anni dal giorno della loro promotione, possono concedere vna Commenda solamente del Priorato loro, ad alcun Fratello Antiano, e benemerito.

A quali Fratelli debbano i Priori concedere le Commende.

Come, e quādo possono i Priori dar le Commende; vien dichiarato abbasso nel lo statuto 29. di questo Titolo.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

28 **S**Tatuimo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, non possono concedere le Commende, che secondo la forma de' nostri Statuti appartengono alla loro dispositione, se non à quei Fratelli, che saranno riceuuti in Conuento, & haueranno pagato il passaggio al Tesoro. Altrimenti tal dispositione sia nulla; e la prouisione della Commenda conceduta fuori di quest'ordine, tocchi al Maestro, & al Conuento; i quali la prouedino secondo le lodeuoli consuetudini dell'Ordine.

Del modo di concedersi le Commende da' Priori.

Pagamento del passaggio necessario, così nello stat. 15. del comun Tesoro, e nel 7. di questo medesimo Titolo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

29 **N**El concedersi le Commende da' Priori, o dal Castellano d'Emposta, si suole offeruare quest'ordine. Ogni cinque anni, se dalla Festa di San Filippo, e Giacomo, all'altra prossima seguente, vacarà l'amministrazione di più Commende fuori di Conuento, per morte di due, o più Commendatori; Primieramente il Maestro (s'all' hora toccherà à lui) vsarà della sua gratia, e preminenza: Appresso il Conuento, e poi il Priore, & il Castellano d'Emposta. E per dirlo più chiaramente, vacandone vna, ella appartenerà al Maestro,

stro, vacandone due, l'vna al Maestro, e l'altra al Conuento; e vacandone più di due, essendo morti più Commendatori fuori di Conuento, ne' confini della Lingua, della quale sarà il Priorato; dopo il Maestro, & il Conuento, il Priore, & il Castellano d'Emposta, disporranno d'vna di esse per loro preminenze; passati però il mortorio, e l'annata del vacante del Priorato, e Castellania d'Emposta. E facendo altrimenti, la concessione, e dispositione loro sia di niun valore; e s'intendino priuati per quell'anno di tal facultà, e preminenza di disporre.

FR. GIO. VALLETTA.

30 **D**ichiarando i confini de' Priorati del Regno di Francia essere tutto il Regno, e douunque s'estendono le Commende appartenenti a' detti Priorati: De' Priorati di Spagna, i Regni di Spagna: De' Priorati d'Italia, tutte le Prouincie d'Italia, e l'Isola di Sicilia: D'Alemagna, tutta la Germania, così Superiore, come Inferiore: Dell'Inghilterra, tutta l'Isola d'Inghilterra, co'l Regno di Scotia, e l'Isola d'Hibernia. I Commendatori però, che morranno sopra il Mare, e fuori de' confini de' Priorati loro, s'intendono essere morti in Conuento.

Che i Priori, nel concedere le Commende, non possino ritenere, o pigliar per loro cosa alcuna.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

31 **V**ietamo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta nella collatione delle Commende, ch'in virtù della preminenza loro concedono, non possino, ne in modo alcuno habbino autorità di ritenersi Membri, o casa di quelle; ne presumino per detta gratia, di riceuere beni alcuni, mobili, ne immobili: E se contrasfaranno, s'intendino essere priuati delle gratie Priorali per quell'anno; E nondimeno la dispositione da loro fatta, spiri; E tale Commenda peruenga alla dispositione del Maestro, e del Conuento.

Z

Che

Che i Priori possino permutare la Commenda spettante alla loro dispositione, con vn'altra.

FR. IACOMO DI MILLY.

- 32 **S**tatuimo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, possino concedere la Commenda appartenente alla dispositione del Priore, secondo la forma de gli Statuti nostri, ad alcun Commendatore, che tenga vn'altra Commenda di minor valore, il quale la risegni in mano del Priore; e possedga quella, che gli sarà conceduta sotto il medesimo titolo, che teneua la prima; & il detto Priore conferisca ad vn'altro la Commenda; che gli fu risegnata in mano; e colui, al quale detta Commenda sarà conferita, la tenga per gratia del Priore. Salui sempre i diritti del Tesoro.

Della quinta Camera, che possono ni tenere i Priori.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

- 33 **C**oncediamo facultà, & autorità a' Priori, & al Castellano d'Emposta, ch'oltra le quattro Camere Priorali, possino pigliare, accettare, e ritenersi per quinta Camera, alcuna Commenda di quelle, ch'appartengono alla loro dispositione; accioche più commodamente sia proueduto al decoro dello stato loro.

Delle Commende, nelle quali è giurisdittione di sangue.

IL MEDESTIMO MAESTRO.

- 34 **R**imettiamo alla sapienza, e bontà del Maestro, de' Bagliui, e de' Consiglieri del Consiglio ordinario; lasciando a discretione loro, e dandogli autorità di commettere le Commende, nelle quali si essercita giurisdittione di sangue, a' Fratelli Cappellani dell'Ordine nostro: Percioche questi (occorrendo il caso) ordinaranno, e di tal cose giudicaranno ad arbitrio loro, hauuta consideratione alla qualità delle Persone, e delle cose.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

- 35 **E** Permessò al Commendatore, che tiene la Commenda di cabimento, di ritenersela per suo miglioramento, purchè habbia fatto costare autenticamente d'hauerla migliorata.

FR.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

36^o Sarà anche in libertà sua, hauendo accettata quella per suo miglioramento, & hauendo fatti di nuouo altri miglioramenti, e passati ancora cinque anni, d'accederne vn'altra per suo secondo miglioramento.

Delle Risegnationi.

FR. IACOMO DI MILLY.

37^o Statuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro possa risegnare, o cedere ad alcuno la Commenda, che tiene di cabimento, o di gratia, o di miglioramento; od in qual si voglia modo; salvo, che nelle mani del Maestro, e del Conueto. Altrimenti s'intenda tal risegna essere in tutto di nessun valore.

Della pena di coloro, che risegnano.

FR. PIETRO D'AVBVSSE.

38^o Oltra di ciò, chi farà tali risegnationi, subito incorra in pena della priuatione delle Commende, Membri, & altri beni, che possederà; i quali siano proueduti dal Maestro, e dal Consiglio; lasciata à parte ogni ammonitione, e citatione; ogni volta, che costerà della risegnatione non giuridicamente fatta: E nondimeno le risegne fatte contra la forma de' gli Statuti, s'intendino di niun valore.

Dello stato, che si debbe lasciar' alle Commende.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

39^o Vogliamo, e comandiamo, che i Commendatori, che per miglioramento si trasferiscono ad altre Commende, lascino intero nel termine, c'haueranno tronato, lo stato delle Commende, che lasciano. Che se contrafaranno, e non haueranno restituite frà vn' anno le cose tolte, all'hora siano subito priuati delle Commende; e per ispatio di cinque anni, non ne possino hauer altre.

che non si tocchino le cose appartenenti allo stato. Vedi il 46. del comun Tesoro, il 2. dell'Allogationi & altri.

Della permutatione delle Commende, o de' Membri.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

40^o Vietamo, e prohibiamo a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che non riceuino ne' Priorati da qual si voglia

Commendatore, o Fratello, permutazioni di Commende, o Membri; ne ardischino di farle in modo alcuno. Però s'alcuni desideraranno di permutar Commende, o Case; Priori, o vero il Castellano d'Emposta, daranno ragguaglio al Maestro, & al Conuento con lettere autentiche di tal permuta, dell'età de' Fratelli, e del valore, e qualità delle Commende; accioche più chiaramente informati di simile permutazione, e l'istessa esaminata, e deliberata nella Lingua, della quale sono i Fratelli, che permutano, se la Lingua acconsentirà a tale permutazione, all' hora il Maestro, & il Conuento la confermino, e sia dal Priore mandata ad esseguitone, e non altrimenti. E se i Priori, & il Castellano d'Emposta, e gli altri Superiori contrafaranno; siano priuati dell' entrate d'vn' anno delle Camere Priorali, e delle Commende, le quali siano applicate al Tesoro. E nondimeno tutto quello, che contra la forma del presente Statuto si farà fatto, s'intenda essere di niun valore: E se i Commendatori, & i Fratelli, fuori di questa forma permutarano Commende, o Case, e presumeranno d'acquistare il possesso delle Commende, prima, che'l Maestro, & il Conuento, & anche la Lingua, habbino confermata, e tenuta per ben fatta la permuta; all' hora siano priuati dell' istesse Commende, e Case, de' quali è stata fatta la permuta; e di quelle prouedino il Maestro, & il Conuento; e le concedino a Fratelli antiani, e benemeriti. Ne possino tali Contrafattori, per lo spatio di cinque anni, hauer altre Commende.

Conforme allo
stat. 1. di questo
Titolo.

che non il 100
che non il 100

Dell' vnione de' Membri, e delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

41 **D**iamo autorità, e facultà a' Priori, & al Castellano d'Emposta, d'vnire, aggiungere, & incorporare insieme, due Commende di poco valore; e di debole entrata, co'l consiglio, e consentimento del Capitolo Prouinciale, e non altrimenti; le quali vnioni però non generino pregiudicio in modo alcuno alle ragioni del Tesoro. E perche si trouano molti Membri, che sono lontani da' loro Capi, onde i Commendatori

datori della Commenda, non possono attendere al loro governo; Però desiderando riparare à questa incommodità, permettiamo a' detti Priori, e Castellano d'Emposta, che possino, & habbino autorità, con consentimento, e deliberatione del Capitolo Prouinciale, d'vnire quei Membri dispersi, e lontani da' Capi loro, ad altre Commende più vicine; e che le Commende, alle quali s'accrescerà tale vnione, siano caricate de' diritti del Tesoro, à rata del valore de' Membri à loro vniti. E l'altre Commende, dalle quali saranno separati, ne siano alla medesima rata liberate; le quali vnioni debbono hauer effetto ogni volta, che dal giorno dell'vnione, e che furono vnite vacaranno. In virtù delle quali vnioni, possino i proueduti delle Commende, pigliare il possesso delle cose vnite.

Veggasi abbas-
so lo stat. 17. di
questo medesi-
mo Titolo.

*Che senza dilatione si proceda alla smutitione
delle Commende.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

42 **O**rdiniamo, che subito dopo, che l'Maestro, & il Conuento saranno legitimamente certificati della morte d'alcun Priore, Bagliuo, e Commendatore, debbano procedere alla smutitione del Priorato, Bagliaggio, e Commenda, e prouedino all'amministrazione di quelli. E perche non nasca dubbio sopra la certificatione sudetta, intendiamo, se saranno certificati per lettere del Priore, del Riceuitore, o del Procuratore del Priorato, doue farà morto, o d'alcun Fratello dell'Ordine nostro, che scrina d'hauerlo veduto morto; purch' à lui niente appartenga, o vero per sua affermatione, se verrà in Conuento; & ancora per instrumento autentico, legitimamente fatto, per mano di Notaro, o di Giudice.

De gli incapaci à conseguire le Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

43 **C**hiunque al tempo della smutitione d'alcun Bagliaggio, Priorato, Dignità, o Commenda, sarà incapace in qual si voglia modo, o per qual si voglia cagione à poterlo conseguire, ancorch' à ciò sia poi fatto capace, & habile, non potrà

Così nello sta-
tuto 26. del co-
muni Tesoro.

potrà nondimeno à verun modo, o patto, per quella volta ottenerla. Il medesimo parimente farà, se à quel tempo non dimandarà.

Del concedersi i Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 44 **E** Lecito a' Priori, & al Castellano d'Emposta di dare vn Membro solamente di ciascuna Camera del suo Priorato, & al Baglino del suo Bagliaggio. Però a' Commendatori di quelle Commende solamente, che tengono di miglioramento. Ma non potranno i Commendatori dare alcun Membro delle Commende di cabimento, o di gratia del Maestro, o della Lingua, o vero del Priore.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

- 45 **P**re che la Commenda, della quale è conceduto il Membro, renda ogn'anno, secondo la commune estimatione quattrocento scudi, o ducati; & il Membro non ecceda la quinta parte della Commenda.

Che non si concedino Membri nel tempo del

mortorio, e vacante.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

- 46 **S**tatuimo, che qualunque Fratello, secondo lo stile della Religione, e la forma de gli Statuti, vorrà passar ad altro Priorato, Castellania d'Emposta, o Commenda, correndo il tempo del mortorio, e vacante del Priorato, Castellania d'Emposta, o della Commenda, e'haverà deliberato di lasciare, od accertare; non possa concedere Membro, o Membri. Che se lo farà, la concessione subito s'intenda di niun valore; e s'intenda esser vana.

Della moderatione di concedere i Membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 47 **L**A concessione de' Membri, si debbe fare de' Membri lontani da' capi delle Commende; E se sarà fatta altri-
menti, sia di niun valore, ancorche fosse confermata dal Capitolo Prouinciate; E che di vna Commenda, vn sol Membro si possa concedere, e conceduto sene vno, non se ne possa

I Membri, che si danno debbono essere de' più lontani dal capo. Così nello stat. 4. di questo Titolo.

fa concedere vn'altro, fin tanto, che'l Membro sudetto, sia
riunito alla Commenda,

*Che i Commendatori non si ritenghino i frutti de' Mem-
bri, da loro conceduti.*

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

48. **S**E'l Commendatore, che conferisce alcun Membro della
sua Commenda pigliarà per sè, o si riserbarà, o ritenerà in
modo alcuno i frutti di quello, oltra, che vogliamo, che tal
prouisione subito sia di nessun valore, sia quel tale, priuato
de' frutti di tutta la Commenda per tre anni continoui, da
essere applicati al comun Tesoro, e a lui, ch'acceptarà
detto Membro, per i tre tanti anni non habbia Commenda,
ne esserciti alcun'vfficio.

Delle Pensioni

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

49. **C**hi è consueto, che nessuno possa porre pensione sopra le
Commende, eccetto il Maestro, e quelli a' quali nominatamente,
e specialmente sarà conceduto dal Capitolo
Generale.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

50. **A** Neorch'occorresse, che ciò fosse fatto per gratia della
Lingua, o per gratia del Maestro: Ne il Maestro possa
dar licenza di trattarsi di questo. E se sarà fatto altrimenti,
sia vano, e di nessun valore.

Della forma della confirmatione de' Membri.

FR. IACOMO DI MILLY.

51. **V**olendo euitare le fraudi, e gli inganni; statuimo, che'l
Priore, & il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Pro-
uinciale, possino confermare tali Membri, o case da' Com-
mendatori concedute a tempo, o uero a vita a' Fratelli, o
Donati dell'Ordine nostro; riserbati i diritti del Tesoro; la
quale confirmatione, sia sigillata co'l suggello commune del
Priorato, e ch'ella nondimeno non possa farsi, se'l Commenda-
datore

datore, & il Fratello, o Donato, à cui detta concessione farà fatta, non compariranno prima personalmente dinanzi al Priore, & al Capitolo; doue siano tenuti di fare solenne giuramento, che nella detta concessione non sia interuenuta fraude, inganno, ne giunteria. E possa il Fratello, che farà in Conuento, essere presente, per mezo di Procuratore; e possa supplire co'l Procuratore, à quanto farebbe presentialmente. E tutto ciò, che sarà fatto, e confermato contra quest'ordine, s'intenda essere di nessun momento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

52 LA Medesima forma s'offerui quando simili Membri si concedono, o si confermano nelle Lingue, e ne' Priorati.

Che non si diano Membri, o possessioni a' Secolari.

FR. PIETRO D'AVBVSSENE.

53 STATUIMO, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, ne' Capitoli, o vero Assemblee Prouinciali, o fuori, & i Commendatori, e Fratelli, non possino in modo alcuno concedere, o permutare, o vero cambiare Commende, Membri, campi, possessioni, o pensioni de' Priorati, Castellania d'Emposta, o Commende a' Secolari, o vero ad altre Persone fuori dell'Ordine nostro, siano di qual si voglia conditione. Percioche noi togliamo, e deneghiamo loro interamente la potestà, & autorità di poterlo fare. E s'alcuno contrafarà, subito s'intenda priuato delle Commende, e de' Beneficij; e per dieci anni non possa conseguirne altri. E nondimeno la concessione, donatione, o permutatione, sia di nessun valore.

Veggasi lo stat.
6. de' contratti,
e delle aliena-
zioni.

Che i Membri per morte di coloro, che gli posseggono, ritornino a' Capi.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

54 ACCOSTANDOCI all'antiche consuetudini dell'Ordine nostro; dichiaramo, ch'occorrendo il caso della morte di coloro, che posseggono i Membri delle Commende, i Membri ritornano, e si ricongiungono alle Commende, dalle quali

quali dependono, come a' capi loro; ritornando ogni cosa al suo proprio luogo, al cui capo, i Membri sudetti si riuniscono, incorporano, e si riducono nel primiero stato.

De' beni ricuperati da' Fratelli, dalle mani di Secolari.

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

55 **O**rdiniamo, e determiniamo, che s'alcun Fratello dell'Ordine nostro, ricupererà, o ridurrà all'obediencia della nostra Religione, Commende, entrate, campi, e possessioni occupate, e ritenute da' Secolari, o da Persone aliene dall'Ordine nostro; tali beni ricuperati, siano conceduti dal Maestro, e dal Conuento in vita al Fratello, che gli ricupera. Ne sia tenuto di tal Commende, o beni ricuperati, pagare le Risposioni al commun Tesoro; eccetto quello, che prima pagauano i Secolari,

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

56 **M**A prima si debbono ammonire i Commendatori, alle cui Commende s'appartengono i beni occupati, e ritenuti da' Secolari, che debbano ricuperare detti beni, i quali faranno tenuti di dichiarare sopra di ciò la volontà loro fra due mesi, al Maestro, & al Consiglio, o vero al Priore, od al Capitolo Prouinciale, se vorranno quelli ricuperare. E dichiarandosi di volergli ricuperare, debbano fra vn'anno, dal giorno della dichiarazione loro, mouere, & intentare la lite a' gli Occupatori, o Detentori di detti beni, s'altrimeti non gli vorranno rendere; Il che se non faranno, sia lecito a' qual si voglia de' nostri Fratelli, con autorità del Maestro, e del Conuento, o del Priore, o del Castellano d'Emposta, o vero del Capitolo Prouinciale, di litigargli, e ricuperargli.

che i beni acquistati, siano applicati alla più vicina Commenda.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

57 **S**Tatuiamo, che tutti i beni stabili, che da Persone Secolari faranno donati a' Fratelli dell'Ordine nostro, o che da

AA loro

loro stessi saranno acquistati, non si possino in modo alcuno vendere, od alienare; senza licenza del Maestro, o del Capitolo Generale; Anzi dopo la morte di detti Fratelli, siano detti beni applicati à quella Bagliua, o sia Commenda, ne' confini della quale sono situati; ancorche i Fratelli morissero, od habitassero altroue, che nella detta Commenda. E non essendo i detti beni posti ne' confini d'alcuna Commenda, all' hora siano vniti alla più propinqua, o più vicina Commenda; A' quali beni sia imposto carico da pagarsi al nostro commun Tesoro.

De Censi comprati da' Fratelli.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

58 **P**erche spesso volte accade, che i nostri Fratelli, di loro volòrà, o costretti comprano Censi, o siano rendite annuali, le quali à beneplacito di chi gli vende, o per altra via, possono essere riscattate; E stato dubitato, se detti censi douessero essere tenuti per mobili, o per stabili; Noi volendo letiare tal dubbio; dichiaramo, che tali censi, o siano rendite annuali, còprate in perpetuo, delle quali hò apparisce instrumento della gratia fatta al Venditore, di poterle ricomprare, o riscattare, siano riputate per beni stabili; e come tali, siano applicate alla più vicina Commenda: Mà apparendo instrumento della gratia sopradetta, s'habbino per beni mobili, e come tali, dopo la morte del Compratore, siano applicati al Tesoro; Il che si debbe intendere, tanto de gli acquistati, come di quelli, che s'acquistaranno.

Della prouisione de' Beneficij Ecclesiastici.

CONSVEVDINE.

59 **I** Priori, nelle loro Camere priorali, i Bagliui, e Commendatori nelle loro Commende, hanno la prouisione, o presentatione de' Beneficij Ecclesiastici, con cura d'Anime, o senza, dependenti dalle loro Commende; Se già per priuilegio, o per consuetudine, ciò non appartenesse ad altri.

Del

Del medesimo.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

60 **N**ondimeno, se detti Beneficij Ecclesiastici vacarano per morte, o risegnatione, o priuatione, o per qual si voglia altro modo in Conuento, o fuori, doue farà il Maestro, la prouisione, o presentatione loro, per consuetudine, al detto Maestro debbe appartenere; Ancorch' à gli istessi douesse per electione essere affonto alcuno: Se già tali beneficij non fossero assegnati, o si soleffero dare per cabimento.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

61 **E** Se occorrerà nel tempo del mortorio, e vacante, prima che l'amministrazione del Priorato, Castellania d'Emposta, e della Commenda, sia stata proueduta, e fin tanto, che'l Priore, il Castellano d'Emposta, il Bagliuo, od il Commendatore haueranno cōseguito il possesso dell'amministrazione, e faranno presenti, o vero haueranno proueduto di sufficiente Procuratore, o Vicario legitimo à conferire, o presentare a' detti beneficij; Il Priore, & il Castellano d'Emposta, & in loro falta, il Riceuitore del nostro commun Tesoro, nelle Commende, debbano conferire, o presentare; A' quali per il presente Statuto, ne diamo piena facultà, & espresso mandato, o sia commissione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

62 **D**eterminiamo, che'l Maestro frà otto giorni, da contarsi dal dì della vacanza di simili Beneficij, che vacarano in Conuento, gli debba conferire; Però i Bagliui, i Priori, & i Commendatori, subito hauuta notitia della vacāza di quelli, debbano conferirgli, & à quelli presentare Fratelli della nostra Religione, o vero altri; presentati prima con l'habito nel Capitolo Prouinciale, od Assemblea, & iui approuati, secondo la forma de gli Statuti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 **S**tatuimo, che tutti i beneficij Ecclesiastici dell'Ordine nostro, la cui collatione, o presentatione appartiene alla

Religione nostra, à nessuno siano conferiti, o niuno à quelli sia presentato, che nõ sia Fratello professo del detto Ordine.

Che i Fratelli non impetrino Commende, o Beneficij fuori dell'Ordine nostro.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

64
Veggasi lo stat.
14. e 15. delle
prohibit. e del-
le Pene.

Ordiniamo, e comandiamo, che nessun Fratello dell'Ordine nostro, di qualunque condizione si sia, secretamente, o palesemente, per se, o per altri, ne per via retta, ne per indiretta, impetri, o dimandi Priorato, Castellania d'Emposta, Commède, Dignità, Officij, Beneficij, case, possessioni, od altri beni dell'Ordine nostro, da qual si voglia Persona, fuorchè dal Maestro, e dal Conuento, e da Religiosi dell'istesso Ordine; secondo la forma de gli Statuti. Et se alcuno altrimenti hauerà impetrato, od ottenuto, & ancora ch'osto, vogliamo, e comandiamo, che subito, & incontanente, sia tenuto, & obligato à cedere, e rinunciare la detta prouisione, & impetratione, & ogni ragione, che per occasione di quella potesse hauere, nelle mani del Maestro, od in presenza di Notaro, o di Testimonij. E se tale Impetrante ricusarà, o deferirà in qual si voglia modo di fare tale rassegnatione, subito, senz'altra cognitione di causa, o processo, s'intenda, e sia priuato dell'habito, e sia messo in carcere perpetua.

Che non siano deputati Secolari al governo delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZONE.

65
Veggasi lo stat.
3. dell' officio
de' Fratelli.

Vietamo, sotto pena di priuatione delle Commède à tutti i Commendatori, & Amministratori de' beni dell'Ordine nostro, che non deputino al governo, & amministrazione delle Commende, o Bagliue, Persone secolari: Anzi il governo loro, sia raccomandato ad vn Fratello del nostro Ordine, o vero ad vno Donato, in compagnia d'vn Fratello; accioche con maggior cura delle Commende, tali governi siano esercitati.

DEL-